



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 021

Data: 18/10/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 14/10/2024 relativo all'incontro (25527) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio di Pergine - Pergine Valsugana (TN) il 13/10/2024 tra Hockey Pergine U19 (162) e Juniorteams U19 (033).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Bertoldi Nicola** (n. tessera 80429) della società A.s.d. Hockey Pergine 162 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Zemmer Benedikt** (n. tessera 608299) della società A.H.C. Neumarkt Egna ASD 033 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Bertoldi Nicola (n. tessera 80429)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il predetto giocatore caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.

Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l'avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5') per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Gli altri atleti coinvolti nell'alterco venivano sanzionati con penalità minore.

Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l'assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo editale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.

Zemmer Benedikt (n. tessera 608299)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il giocatore BERTOLDI Nicola caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.

Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l'avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5') per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Gli altri atleti coinvolti nell'alterco venivano sanzionati con penalità minore.

Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l'assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo editale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2024-2025**

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine (162).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.H.C. Neumarkt Egna ASD (033).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi